

nella Gran Bretagna, esigendosi così una maggiore uscita annuale di L. st. 1,800,000; e il Corpo dei costabili, se fosse organizzato come in Inghilterra o in Scozia, costerebbe un mezzo milione di L. st. mentre ora vi si spende tre volte tanto. Questo stato di cose non dipende dall'essere la criminalità maggiore in Irlanda che altrove, poichè in realtà i delitti contro la vita e la proprietà son ivi meno frequenti che in Inghilterra, e più numerosi soltanto i crimini minori, dovuti principalmente all'indole degli abitanti e all'alcoolismo¹⁾. Ma si attribuisce al fatto che l'Irlanda è governata contro la propria volontà, con criteri informati esclusivamente o quasi, agl'interessi britannici, e con quelli irlandesi, quindi, in conflitto, tanto che dall'Unione in poi si ebbero due rivoluzioni, e ciò che più monta, uno stato continuo di guerra tra la gran massa del popolo da un lato, il governo e i *landlords* dall'altro²⁾. Daltra parte dolorosi ritorni nei delitti agrari giustificano pur troppo le misure coercitive: senza cercare molto indietro esempi di cui si troverebbe grande abbondanza, basterà ricordare come nel 1886 e primo trimestre 1887 si commettersero in Irlanda 1310 reati gravi fra cui 11 omicidi, 25 colpi d'arma da fuoco contro persone e 125 contro le case, e dei colpevoli soli 3 (uno per ciascuna di queste ultime categorie) fossero potuti processare e condannare. Il terrorismo prodotto dalle gesta dei Feniani era tale che ben 900 persone si trovavano nel 1877 sotto la protezione della polizia. — Ma non è men vero che il sistema coercitivo si mostrò finora inefficace tanto solo, come ad es. prima del 1829, quanto accompagnato con mezze misure, concesse secondo le pressioni del momento, come avvenne dopo tale data; e che la questione irlandese non potrà mai dirsi veramente risolta se non si giungerà a render possibile di governare l'Irlanda col diritto comune senza ricorrere a leggi eccezionali.

(Continua)

G. S.

Rivista Bibliografica

Achille Loria. — *La proprietà fondiaria e la questione sociale.* — Padova, Fratelli Drucker, 1897, pag. 321 (lire 3).

Il prof. Loria ha riunito in questo volume di *Studi* alcuni suoi scritti già pubblicati e ora esauriti, ai quali ne ha aggiunto uno nuovo. Quelli che già conoscevamo sono tre, ossia le due prolusioni del 1884 e del 1891: *La legge di popolazione e il sistema sociale*, *La terra e il sistema sociale* e l'ar-

ticolo su *Carlo Darwin e l'economia politica*, inserito dapprima nella *Rivista di filosofia scientifica* e pubblicato poi nel volume dedicato a Darwin; il nuovo studio tratta della *nazionalizzazione della terra*. Si hanno così due saggi tecnici e due critici, quelli dedicati a sostenere ciò che il Loria crede essere il vero, questi rivolti a combattere alcune opinioni apparentemente affini alle sue proprie, ma in realtà sostanzialmente diverse ed opposte.

Nello studio sulla nazionalizzazione della terra, l'illustre Autore riassume come in un quadro nitido le dottrine che dal secolo XVIII ai nostri giorni sono state propugnate intorno al socialismo agrario e fa una critica acuta delle varie proposte. Il giudizio del Loria sulla appropriazione della rendita fondiaria da parte dello Stato è del tutto sfavorevole. Egli del resto, come è noto, domanda ben altro che la nazionalizzazione della terra. « Per noi — così scrive a pag. 316 — la riforma non dee consistere nel perpetuare la rendita ed il profitto a beneficio dello Stato, ma nell'eliminare la rendita e il profitto a beneficio del popolo lavoratore; non deve conservare il monopolio del terreno trasportandolo dall'individuo alla collettività, ma abbattere, così che più non risorga, il monopolio territoriale. Convien cioè, a nostro avviso, che ciascun produttore sia posto nella possibilità di occupare la estensione di terra sufficiente ad assorbire la sua forza di lavoro; conviene in altre parole, che a ciascun individuo atto a produrre sia consentito il diritto di stabilirsi a proprio conto sopra una quota parte adeguata del territorio nazionale. Imperocchè la possibilità, per tal modo assicurata all'operaio, di fondare a proprio conto una impresa, lo esimerà per sè stessa dalla necessità di offrire il suo lavoro per un salario purchessia; egli consentirà, o di istituire una impresa indipendente, o di associarsi come compagno ed uguale al produttore che l'ha istituita. Per tal modo la ricostituzione della terra libera infrangerà il rapporto capitalista, sopprimerà, nonchè la rendita, il profitto del capitale, e sanzionerà la distribuzione del prodotto totale fra i produttori in proporzione al lavoro da essi contribuito. E la ricchezza così conseguita dai lavoratori, lungi dal subire, come nello schema dei socialisti agrari, una riduzione od un prelevamento considerevole a favore dell'ente collettivo, spetterà interamente a quelli che l'hanno creata; onde sarà assicurato il benessere delle aziende lavoratrici e le condizioni che sole possono promuovere l'incremento e i rigogliosi progressi». A parte che non vi è una, ma ci son molte ragioni per credere che una volta ricostituita la terra libera si verificherebbe quello che già è avvenuto, cioè la sua scomparsa, è un vero peccato che il Loria non ci dica come si può o in che modo egli vorrebbe che fosse ricostituita, perchè c'è da credere che l'unico modo, praticamente, sarebbe ancor quello propugnato dai collettivisti agrari, che il Loria così efficacemente confuta. Ma non è l'occasione questa di esaminare la dottrina loriana; diremo quindi, piuttosto, che lo studio del Loria sulla nazionalizzazione della terra mette benissimo in luce gl'inconvenienti e i danni di una simile riforma e completa degnamente un volume denso di profondi pensieri e di vedute originali. In questo libro si ha in sunto, può dirsi, tutto il sistema delle idee fondamentali del Loria sulla filosofia economica e la riforma sociale.

¹⁾ Il consumo degli alchools è andato fortemente crescendo negli ultimi anni e si ritiene che tale aumento equivalga all'aumentare dello sgravio dei fitti concesso dalla *Land Commission*.

²⁾ Dal 1800 al 1832 per es., vi furono in Irlanda soli undici anni senza leggi eccezionali; dal 1832 al 1885 appena due.